

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3340

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BONINO

*Presentata il 15 aprile 1982*

Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91

COLLEGI DEPUTATI! — Sono state presentate sia dal Governo sia dagli altri gruppi progetti di legge rivolti ad evitare il referendum abrogativo del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91.

I sottoscritti ritengono doveroso presentare una proposta di legge che esprima fedelmente, già nella relazione, le intenzioni del comitato promotore del referendum (che si riconosce nel partito di Democrazia proletaria) e la volontà dei 750 mila cittadini che lo hanno sottoscritto.

In secondo luogo si intende difendere un istituto fondamentale di democrazia, garantito dalla nostra Costituzione, contro l'indisponibilità delle forze rappresentate

in Parlamento ad accettare ogni forma di controllo, da parte degli elettori da esse rappresentati.

Si cerca di ripetere, oggi, quanto avvenne in occasione dei referendum sulla legge manicomiale e sulla legge sull'Inquirente, quando Governo e Parlamento si impegnarono in un *tour de force* per approvare leggi, che, alla prova dei fatti, hanno dimostrato i limiti e le incongruenze, che denunciano il vizio di origine.

La cosa appare più grave, in questa occasione, in quanto si sollecita l'intervento del Parlamento nella convinzione che il referendum sarebbe vincente, con l'effetto di condurre all'abrogazione della legge.

Si evidenzia, in tal modo, una gravissima e consapevole volontà di scollamento tra la classe politica e l'elettorato, che ha evidentemente l'effetto di sottrarre alle istituzioni rappresentative la loro unica legittimazione democratica, quella appunto di rappresentare la volontà popolare.

Ed è addirittura scandaloso l'argomento secondo cui il prevedibile successo del *referendum* comporterebbe effetti catastrofici; con ciò si esprime un giudizio addirittura dispregiativo nei confronti della sovranità di un popolo che si giudica incapace di valutare gli effetti del suo voto e di difendere, con esso, gli interessi della maggioranza.

Siamo, insomma, di fronte ad un grave pericolo di crisi istituzionale, non essendo ammissibile che il popolo possa esprimere, soltanto con il ripetuto invito alle urne per l'elezione di rappresentanti (i quali, per altro nell'ultimo decennio, in buona sostanza, hanno finito per rassegnare il mandato prima della naturale scadenza) e con una delega in bianco, la propria volontà, e mai possa esprimersi con un controllo diretto.

Ed è altresì inespugnabile il fatto che, alla promulgazione di una legge si giunga,

non a seguito di una meditata analisi del problema e previa ricerca del consenso, mediante la consultazione delle parti sociali, ma in maniera frenetica, delegando la consultazione ed un organismo non istituzionale, dichiaratamente ed esplicitamente per impedire la consultazione referendaria.

Qui siamo di fronte non solo ad una gravissima scorrettezza costituzionale, ma di fronte anche ad una consapevole violazione del mandato parlamentare, che può innescare fenomeni di qualunquismo e di giustificata sfiducia nelle istituzioni parlamentari; troppo stridente, in questo caso, è il contrasto tra attività parlamentare e volontà popolare.

Appare, infine, assai grave il fatto che la mannaia legislativa la si invochi per impedire che, attraverso il *referendum* abrogativo, venga difesa e recuperata quella che, a suo tempo, venne definita la più importante conquista dei lavoratori in campo salariale: la scala mobile, cioè la sostanziale e non formale garanzia del mantenimento del salario reale, contro gli effetti di una inflazione che taglieggia, annualmente, un quinto del salario di tutti i lavoratori.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, sono abrogati.